

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 3756/AMB del 21/07/2021

SAPI - UD/AIA/149

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETÀ AGRICOLA VICARIO S.S., dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fagagna (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale

prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda datata 31 luglio 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 3 agosto 2020 con protocollo n. 36357, n. 36358, n. 36361 e n. 36362, con la quale la SOCIETÀ AGRICOLA VICARIO S.S. con sede legale in Udine, via Nazario Sauro, 1/13, identificata dal codice fiscale 01417750302 (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27-bis, del decreto legislativo 152/2006 il rilascio, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in relazione ad un allevamento di galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Fagagna (UD), via Plasencis;

Considerato che la richiesta di autorizzazione è stata presentata poiché il Gestore intende effettuare i seguenti interventi:

- 1) trasformazione di un lotto agricolo per la realizzazione di un complesso, formato da tre corpi principali destinati all'allevamento vero e proprio e da un quarto corpo destinato a deposito uova, magazzino, uffici amministrativi, spogliatoi e servizi igienici;
- 2) realizzazione di una struttura da adibirsi a concimaia di emergenza, per l'eventuale stoccaggio dei materiali palabili (pollina);
- 3) posa in opera di una cabina Enel prefabbricata in cls, con annesso generatore di energia elettrica di emergenza;
- 4) sistemazione delle aree esterne mediante la realizzazione di un'area asfaltata per la manovra ed il parcheggio all'ingresso;
- 5) realizzazione, lungo il lato Nord, il lato Est ed in parte il lato Ovest, di un rilevato perimetrale mediante riporto di terreno scavato che avrà una base di 5,00 m. ed un'altezza di 1,50 m. dal piano campagna attuale integrato con un'idonea fascia arborata;

Considerato altresì:

- 1) che l'allevamento di galline ovaiole avrà una capacità pari a 137.862 posti pollame, ovvero 45954 capi per ciascun capannone;
- 2) che il progetto rientra nella categoria progettuale di cui alla lettera ac), dell'Allegato III, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline" e rende necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- 3) che l'attività rientra tra quelle indicate al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 "Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" e rende necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Atteso che nell'ambito del PAUR il Gestore ha chiesto di acquisire:

- 1) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- 2) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- 3) il Permesso di costruire;

Vista la nota prot. n. 38317 del 13 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitario Friuli

Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che è disponibile, per 30 giorni su apposito link, l'istanza di PAUR e tutta la documentazione tecnica allegata, fornita dal Gestore, in considerazione del fatto che per problemi tecnici tale documentazione non può essere, al momento, pubblicata su I sito della Regione;

2) ha chiesto agli Enti medesimi di verificare, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, l'adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando la necessità di acquisire eventuali integrazioni;

3) ha evidenziato che nella documentazione relativa al PAUR è presente, oltre alle richieste di acquisizione della VIA, di rilascio dell'AIA e di acquisizione del Permesso di costruire, anche quelle di rilascio della concessione alla derivazione d'acqua e della verifica della compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza ed ha chiesto al Gestore di confermare, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, se con l'istanza di PAUR si intendono acquisire solamente la VIA, l'AIA e il Permesso di costruire, ovvero di definire, integrando il modulo dell'istanza, gli ulteriori atti che devono essere rilasciati;

Vista la nota prot. n. 38712 del 17 agosto 2020, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che la documentazione presentata dal Gestore per il rilascio del PAUR riferito all'allevamento da realizzarsi in Comune di Fagagna (UD) è disponibile, su apposito link, al sito internet della Regione;

Vista la nota prot. n. 39987 del 26 agosto 2020, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha specificato, relativamente all'approvvigionamento idrico mediante pozzo, che qualora venga certificata, da parte del gestore acquedottistico, l'impossibilità alla fornitura idrica, dovrà essere autonomamente richiesto al Servizio gestione risorse idriche, il rilascio del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui al RD n. 1775/1933, in quanto tale atto non può essere assentito nell'ambito del procedimento relativo al PAUR;

Vista la nota del 26 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40094, con la quale il Gestore ha inviato l'integrazione con il nuovo modulo dell'istanza di PAUR dove specifica che nell'ambito del PAUR intende acquisire anche la concessione alla derivazione d'acqua e il parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza;

Preso atto che:

1) con nota prot. n. 101620 – P / GEN / ASUFC del 27 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita al Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40313, l'Azienda Sanitaria Universitario Friuli Centrale (ASU FC) ha formulato le proprie osservazioni ed ha chiesto integrazioni;

2) con nota prot. n. 25170 /P /GEN/ PRA_AUT del 31 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40756, ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni ed ha chiesto integrazioni;

3) con nota prot. n. 42342 del 9 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 10 settembre 2020 con protocollo n. 42380, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato che la documentazione presentata dal proponente appare completa degli elementi documentali

previsti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 41145 del 2 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 decorrono dal 2 settembre 2020, data di pubblicazione del perfezionamento dell'istanza, rinvenibile sul link citato nella nota stessa;
- 2) ha chiesto al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Regione, competenti al rilascio della concessione alla derivazione d'acqua e del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza, di verificare, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata di comunicare la necessità di eventuali integrazioni;
- 3) ha chiesto al Servizio gestione risorse idriche della Regione di motivare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, perché la concessione di derivazione d'acqua non possa essere rilasciata nell'ambito del PAUR, come affermato dal Servizio stesso nella comunicazione del 26 agosto 2020;
- 4) ha comunicato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) che le osservazioni formulate con la nota del 27 agosto 2020 non attengono alla completezza della documentazione quanto all'integrazione nel merito della stessa e che pertanto, saranno oggetto di richiesta al Gestore in una fase successiva del procedimento;

Preso atto che:

- 1) con nota prot. n. 45148 del 24 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio difesa del suolo della Regione ha comunicato l'assenso all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei fabbricati per l'allevamento avicolo in Comune di Fagagna (UD), relativamente alla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza;
- 2) con nota prot. n. 45442 del 25 settembre 2020, il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha comunicato che nulla osta, per quanto riguarda gli scarichi idrici, al rilascio del PAUR e dell'AIA per l'allevamento avicolo;

Vista la nota prot. n. 48200 del 9 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore, al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile:
 - a) che in data 5 ottobre 2020 è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, l'avviso al pubblico su sito istituzionale della Regione, ricordando al Comune di Fagagna che è tenuto a darne informazione nel proprio Albo pretorio informatico;
 - b) che la pubblicazione di avviso al pubblico tiene luogo alle comunicazioni di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) ha chiesto al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo, della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di trasmettere il parere di competenza entro il 4 dicembre 2020;

Vista la nota prot. n. 53764 del 5 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge regionale 11/2015, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 43 del 21 ottobre 2020, l'avviso al pubblico di cui all'articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, riguardante la concessione alla derivazione d'acqua;

Preso atto che:

1) con nota prot. n. 52622 del 31 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato che la richiesta di rilascio del PAUR per l'allevamento avicolo da realizzarsi in Comune di Fagagna possa essere accolta;

2) con nota prot. n. 56947 del 20 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha specificato, a riscontro dei chiarimenti richiesti riguardo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua nell'ambito del PAUR, che ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 11/2015, la dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato e che, ai fini della valutazione della concessione di derivazione d'acqua, deve essere acquisita la dichiarazione rilasciata dall'Ente acquedottistico attestante che la fornitura d'acqua per l'uso richiesto non può essere soddisfatta dallo stesso;

3) con la nota del 3 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 4 dicembre 2020 con protocollo n. 59529, successivamente rettificata con la nota del 7 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 60088, il Comune di Fagagna ha ritenuto di chiedere documentazione integrativa;

4) con nota prot. n. 36450 /P /GEN/ PRA_VAL del 4 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 dicembre 2020 con protocollo n. 59822, ARPA FVG ha chiesto integrazioni;

Considerato che con nota del 3 dicembre 2020, trasmessa mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 4 dicembre 2020 con protocollo n. 59551, il Comune di Mereto di Tomba, in qualità di portatore di interessi pubblici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990, ha formulato, entro il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, delle osservazioni riguardo alla tematica odori;

Vista la nota prot. n. 62237 del 18 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore:

1) di dare riscontro alle osservazioni formulate dal Comune di Mereto di Tomba (UD) con la lettera del 3 dicembre 2020;

2) di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), da ARPA FVG, dal Comune di Fagagna, e dal Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Vista la nota prot. n. 7513/2020 del 24 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 63456, con la quale l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla

concessione alla derivazione d'acqua per un nuovo pozzo a servizio dell'allevamento avicolo da realizzarsi in Comune di Fagagna (UD), via Plasencis;

Atteso che:

- 1) con nota del 14 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 15 gennaio 2021 con protocollo n. 1853, il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni, per l'invio della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 18 dicembre 2020, in quanto l'incontro previsto con ARPA FVG, al fine di chiarire alcuni aspetti relativi alle integrazioni richieste, è stato fissato in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
- 2) con nota prot. n. 2566 del 19 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga di 30 giorni e pertanto fino al 16 febbraio 2021, per la presentazione della documentazione integrativa;

Vista la nota datata 29 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 4939, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), da ARPA FVG, dal Comune di Fagagna, e dal Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Vista la nota prot. n. 7039 del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione integrativa fornita dal gestore in data 29 gennaio 2021;
- 2) ha convocato, per il Giorno 17 marzo 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 17 marzo 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:
 - a) della nota prot. n. 45148 del 24 settembre 2020, con cui il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso parere favorevole sulla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza;
 - b) della nota prot. n. 45442 del 25 settembre 2020, con cui il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso il proprio nulla osta al rilascio del PAUR e dell'AIA, relativamente agli scarichi e della nota prot. n. 15280 del 17 marzo 2021, con cui il Servizio stesso ha confermato quanto già espresso nella precedente nota;
 - c) della nota prot. n. 52622 del 31 ottobre 2020, con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso parere favorevole al rilascio del PAUR;
 - d) della nota prot. n. 7513/2020 del 24 dicembre 2020, acquisita al protocollo regionale n. 63456 del 24 dicembre 2020, con cui l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede di Venezia – ha espresso parere favorevole sulla concessione alla derivazione d'acqua, indicando alcune prescrizioni;
 - e) della nota prot. n. 37893 del 15 marzo 2021, acquisita al protocollo regionale n. 14654 del

15 marzo 2021, con cui l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha espresso il proprio parere, formulando alcune raccomandazioni e indicando alcune prescrizioni;

f) della nota prot. n. 15188 del 16 marzo 2021, con cui il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha dichiarato, in merito alla concessione sulla derivazione d'acqua, che, sulla base dei pareri acquisiti ed esperiti i preliminari di competenza, non vi siano motivi ostativi al rilascio della concessione stessa, in subordine all'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale e, a seguire, alla sottoscrizione da parte della Società richiedente del relativo disciplinare contenente obblighi e condizioni a cui la suddetta concessione sarà vincolata;

g) della nota prot. n. 3085 del 16 marzo 2021, acquisita al protocollo regionale n. 15074 del 16 marzo 2021, con cui il Comune di Fagagna ha espresso parere favorevole in ambito edilizio-urbanistico e ha comunicato che il relativo permesso di costruire verrà formalizzato quanto prima;

h) della nota prot. n. 7829 del 16 marzo 2021, acquisita al protocollo regionale n. 15032 del 16 marzo 2021, con cui ARPA FVG ha trasmesso il proprio parere in merito alla VIA, richiesto integrazioni in merito all'AIA e trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo da adottare a seguito del superamento di quanto evidenziato;

2) il rappresentante del Gestore ha confermato la propria disponibilità, relativamente alla richiesta di ARPA FVG di effettuare un monitoraggio olfattometrico ante operam, secondo modalità concordate con ARPA stessa;

3) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario attendere gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale e ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, le integrazioni di cui alla nota di ARPA FVG;

Vista la nota prot. n. 15735 del 18 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 17 marzo 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

3) ha comunicato che i termini per la conclusione del procedimento, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni richieste;

Vista la nota datata 26 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC il 30 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente il 30 marzo 201 con protocollo n. 18196, con la quale il Gestore ha inviato parte della documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

Vista la nota prot. n. 18976 dell'1 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione fornita dal Gestore;

- 2) ha ricordato al Gestore che la relazione di proposta di monitoraggio ex articolo 29-sexies, richiesta con la nota del 18 marzo 2021, deve essere presentata entro i termini previsti;
- 3) ha precisato che i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 2117 del 13 aprile 2021, con il quale viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto riguardante un allevamento per galline ovaiole da realizzarsi in Comune di Fagagna (UD), presentato dalla Società Agricola Vicario SS, non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota datata 18 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 28480, con la quale il Gestore ha inviato la Relazione di proposta di monitoraggio ex articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 28615 del 19 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la Relazione di proposta di monitoraggio ex articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, fornita dal Gestore in data 18 maggio 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 14 giugno 2021, la seconda Conferenza di servizi per la valutazione dell'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 14 giugno 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) Il rappresentante della Regione ha evidenziato che:

- a) con nota prot. n. 3644 del 30 marzo 2021, acquisita al protocollo regionale n. 18239 del 30 marzo 2021, il Comune di Fagagna ha trasmesso il Permesso di Costruire n. P328 del 30 marzo 2021 con i relativi allegati, imponendo prescrizioni generali e particolari;
- b) con nota prot. n. 45148 del 24 settembre 2020, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso parere favorevole sulla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza;
- c) con decreto n. 2117/AMB del 13 aprile 2021 il Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Società Agricola Vicario S.S., con la previsione di una specifica condizione ambientale;

2) in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale, il rappresentante della Regione ha dato lettura:

- a) della nota prot. n. 17589 /P /GEN/ AIA del 10 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'11 giugno 2021 con protocollo n. 32858, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni in merito al rilascio dell'AIA, e ha proposto delle prescrizioni;

b) della nota prot. n. 88227 – P / GEN / ASUFC dell'11 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 32920, con la quale l'ASUFC ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio del PAUR;

c) il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base dei pareri pervenuti;

3) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha modificato la Relazione istruttoria e si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni previste dalla relazione istruttoria sottoscritta dai partecipanti alla conferenza stessa;

4) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori si è potuto appurare che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 975,00 è stata interamente versata;

5) il Direttore del Servizio gestione risorse idriche, ha confermato, relativamente alla concessione alla derivazione d'acqua, quanto già espresso nel parere prot. n. 15188 del 16 marzo 2021 e ha informato la Conferenza che, conseguentemente, si attiverà con il Gestore per la sottoscrizione del disciplinare e l'emissione del decreto di concessione che farà parte del PAUR;

6) la Conferenza di servizi, tenuto conto che in data odierna è stata sottoscritta la relazione istruttoria per il rilascio dell'AIA e che il Direttore del Servizio gestione risorse idriche ha confermato il parere favorevole alla concessione alla derivazione di acqua, ha espresso parere favorevole al rilascio del PAUR:

- alle condizioni riportate nel decreto n. 2117/AMB del 13 aprile 2021 del Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- alle condizioni del Permesso di costruire n. P328 del 30/03/2021 del Comune di Fagagna (UD);
- alle condizioni della relazione istruttoria AIA sottoscritta in tale sede;
- alle condizioni di cui al parere prot. n. 15188 del 16 marzo 2021 in merito alla concessione alla derivazione di acqua;
- alle condizioni di cui al parere prot. n. 45148/P del 24 settembre 2020 in merito alla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza;

Vista la nota prot. n. 33414 del 15 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, al Servizio valutazioni ambientali, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Verbale della seconda Conferenza di servizi del 14 giugno 2021 e tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che il Gestore con contratti datati 1 luglio 2020, aventi validità dalla data di avvio dell'allevamento di galline ovaiole da realizzarsi in Comune di Fagagna, via Plasencis Snc, per un totale di 3 anni, tacitamente prorogabile alle stesse condizioni, si impegna a garantire, ad aziende terze, la fornitura della totalità dei reflui zootecnici (pollina) prodotti nell'allevamento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo da realizzarsi nel Comune di Fagagna (UD);

DECRETA

1. Il Gestore SOCIETÀ AGRICOLA VICARIO - S.S. con sede legale in Udine, via Nazario Sauro, 1/13, identificata dal codice fiscale 01417750302, è autorizzato all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), relativamente ad un allevamento di galline ovaiole da realizzarsi in Comune di Fagagna (UD), via Plasencis.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- 1.** L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute

pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società agricola Vicario S.S. intende realizzare un allevamento di galline ovaiole in Comune di Fagagna (UD), via Plasencis; il relativo Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata, denominato "Vicario", è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dd. 23/04/2020. L'area su cui sarà collocato l'impianto ricade, dal punto di vista urbanistico, in zona E7/4 "zone per allevamenti intensivi", all'interno dei mappali 143-144-145-169-202-170-171 del foglio 31 del Comune di Fagagna. Sull'area non sussistono particolari vincoli di natura ambientale.

L'allevamento è situato in un'area prevalentemente agricola, ad una distanza di circa 800 m dalle prime civili abitazioni, poste in direzione est.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento viene effettuata nei tre capannoni di uguali dimensioni di nuova realizzazione, su un'area utilizzabile complessiva pari a 15.318 m². Considerando le vigenti normative sul benessere animale e, in particolare, il D. Lgs. 267/2003 ("Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"), la capacità massima di allevamento è pari a 137.862 posti pollame per ciclo. A servizio dell'impianto è presente un corpo di fabbrica adibito a locali accessori per raccolta uova, ufficio, spogliatoio e servizi igienici.

Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, previa osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni.

Gli animali arrivano già pronti per la produzione delle uova, all'età di circa 16 settimane. Dopo un periodo di adattamento al nuovo ambiente, la produzione di uova continua fino a circa 80 settimane di vita, al termine delle quali le galline vengono inviate alla macellazione.

I capi sono immessi in voliere aperte disposte su 4 piani; al di sotto di ogni livello è posizionato un nastro di raccolta della pollina per evitare che la stessa cada ai livelli inferiori. L'altezza tra un posatoio e l'altro è di oltre 50 cm.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi composti integrati, prodotti da un mangimificio nazionale. Il mangime finito viene stoccato in due silos adiacenti ad ogni unità di allevamento.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita negli abbeveratoi a goccia antispreco in acciaio inox.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di ventilazione è costituito da:

- 11 ventilatori in testata per ciascun capannone;
- ingressi d'aria "invernali", in materiale plastico, posti a circa 1,5-2 m dal pavimento, che indirizzano l'aria fredda esterna verso il punto più alto dei capannoni, recuperando il calore che si trova nella parte più alta. In questo modo l'aria fredda, muovendosi verso il soffitto, viene riscaldata per convezione, aumentando la sua temperatura ed abbassando l'umidità relativa;

- ingressi d'aria "estivi", costituiti da finestre longitudinali dedicate, poste sui tre lati di ciascun capannone;
- impianto di raffrescamento adiabatico che, sfruttando l'effetto di evaporazione dell'acqua, abbassa la temperatura;
- computer di controllo della ventilazione, dotato di sistema di allarme/segnalazione ogni qualvolta un singolo parametro esce dalla soglia di corretto funzionamento.

ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale. L'installazione è provvista di un impianto fotovoltaico di 150 kW_p.

Non è necessario l'impiego di energia termica, data l'elevata densità dei capi e le loro non esigenti necessità termiche.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene mediante prelievo da pozzo di circa 13.000 m³/anno; sono presenti dei misuratori di portata.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse si realizzano quando la ventilazione artificiale più sopra descritta porta all'esterno dei locali di stabulazione l'aria interna e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata sulla base di riferimenti bibliografici esistenti e, ad esclusione delle polveri, anche con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti ed il loro stoccaggio.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: box di contenimento polveri, formati da tre pareti verticali agganciate alla parete finale di ogni capannone, in cui sono montati i ventilatori che, creando una specie di "camera di decantazione", fanno precipitare al suolo le polveri. Queste ultime sono spazzate quotidianamente, raccolte ed inviate ad impianti di biogas. All'interno di ogni box, inoltre, è presente la predisposizione per una barriera osmogenica che, attraverso la posizione di diffusori, diffonderà all'interno dei capannoni una miscela d'acqua e specifici prodotti in grado da abbattere le molecole che generano odori. Tale barriera verrà attivata nel caso in cui dovessero presentarsi problematiche legate agli odori, come previsto nel decreto di VIA.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Scarichi idrici

Le acque reflue derivano dai servizi igienici e dai locali di servizio. Le acque saponate provenienti da lavandini e docce sono pretrattate in una vasca condensagrassi e successivamente convogliate, assieme alle acque nere, in una vasca Imhoff. Da quest'ultima le acque sono disperse sul suolo mediante due tubazioni disperdenti per subirrigazione.

Le acque piovane provenienti dalle coperture e dal terreno vengono disperse mediante una serie di pozzi perdenti, previo passaggio in una vasca per l'accumulo della sabbia.

Acque di lavaggio

La pulizia dei capannoni avviene tramite soffiatrici ad aria compressa. Il lavaggio con acqua sarà effettuato soltanto in caso di emergenze sanitarie; tali acque saranno raccolte attraverso delle caditoie ed accumulate all'interno di contenitori a tenuta stagna, interrati lateralmente ai capannoni, per poi essere asportate da ditte specializzate.

Emissioni sonore

Il gestore identifica come principale sorgente di rumore il funzionamento degli impianti.

Il Comune di Fagagna ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica con delibera del Consiglio Comunale n. 41 dd. 23/09/2014; l'insediamento è inserito in zona II – *aree prevalentemente residenziali* e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta il 10/07/2020 dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

Effluenti di allevamento

L'Azienda conferisce l'intera produzione di effluenti a Ditte esterne, con cui sono stati stipulati appositi contratti.

In caso di necessità è presente una struttura coperta e pavimentata in cemento armato per lo stoccaggio della lettiera esausta.

Mortalità di allevamento

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare controlli indiretti in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Con decreto n. 2117/AMB del 13 aprile 2021 il Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Società agricola Vicario S.S., con la previsione di una specifica condizione ambientale.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none">1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none">a. struttura e responsabilità;b. formazione, sensibilizzazione e competenza;c. comunicazione;d. coinvolgimento del personale;e. documentazione;f. controllo efficace dei processi;g. programmi di manutenzione;h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none">a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);b. alle misure preventive e correttive;c. alla tenuta dei registri;d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	APPLICATA	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione

<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9); 11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		
---	--	--

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	Nuovo allevamento: nell'ambito della VAS sono state valutate alternative di localizzazione e gli organi di controllo hanno affermato che questa è la localizzazione migliore
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	Generalmente applicabile	SI	Corsi di aggiornamento annuale per i dipendenti

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	Applicata con esclusione dei riferimenti al liquame (non presente in azienda)
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	

c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	NO	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	SI
	Polli da carne	0,2 – 0,6	
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	NO	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	SI
	Polli da carne	0,05 – 0,25	
	Tacchini	0,15 – 1,0	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	Solo in condizioni di emergenze sanitarie
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	E' previsto un sistema di smaltimento per le sole acque reflue assimilate alle domestiche

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	E' previsto per le acque di lavaggio dei capannoni a seguito di emergenze sanitarie
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	SI	E' previsto un sistema di smaltimento per le sole acque reflue assimilate alle domestiche
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	Non è previsto un sistema di riscaldamento ma solo di raffrescamento
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	Utilizzo di luci a LED
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO	Non è previsto un sistema di riscaldamento
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Non è previsto un sistema di riscaldamento
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non è previsto un sistema di riscaldamento

h	Applicare la ventilazione naturale	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.</p> <p>Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. 	NO	Non applicabile
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	NO	<p>Allo stato attuale la relazione di "Valutazione di impatto acustico", redatta da tecnico qualificato, afferma che non c'è inquinamento acustico presso i recettori. In caso di situazioni diverse, l'azienda si impegna a predisporre un piano di gestione del rumore</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.	Generalmente applicabile	SI	

d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	NO	Non applicabile
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	SI	Sono previsti i box di contenimento per le polveri e rumore in testa ai capannoni di stabulazione
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	E' prevista una fascia arborea, oltre ad un terrapieno

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NO	Non applicabile, perché non viene usata né lettiera né paglia
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Mangime in pellet
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	Non applicata	Nei silos non è previsto

	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	SI	E' predisposto un sistema di nebulizzazione all'interno dei box di contenimento polveri in testa ai capannoni
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	

3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
4	Scrubber con soluzione acida		NO	
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	SI	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorogeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	SI	
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	SI	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.			
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	SI	
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Generalmente non è previsto lo stoccaggio della lettiera. Per situazioni di emergenza è presente un fabbricato adibito a concimaia chiusa
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Il liquame non è prodotto
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:		SI	
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	SI	Invio a impianto a biogas

g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Invio a impianto a biogas
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Invio a impianto a biogas
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	SI	Generalmente non è previsto lo stoccaggio di lettiera. Per situazioni di emergenza è presente un fabbricato adibito a concimaia chiusa
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	SI	
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	SI	Generalmente non è previsto lo stoccaggio di lettiera. Per situazioni di emergenza è presente un fabbricato adibito a concimaia chiusa
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	SI	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	

e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	Non pertinente	
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	Non pertinente	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	Non pertinente	
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	Non pertinente	
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	Non pertinente	
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un	Non pertinente	

	<ul style="list-style-type: none"> - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	<p>crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	Non pertinente	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	Non pertinente	
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere</p>	Non pertinente	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	SI	Limitatamente alle acque di lavaggio dei capannoni in situazioni di emergenza
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	SI	Limitatamente alle acque di lavaggio dei capannoni in situazioni di emergenza
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	SI	Limitatamente alle acque di lavaggio dei capannoni in situazioni di emergenza
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none">- separatore con pressa a vite,- separatore di decantazione a centrifuga,- coagulazione-flocculazione,- separazione mediante setacci,- filtro-pressa.	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di

		impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.		digestione anaerobica per la produzione di biogas
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas

c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas

h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas
---	--	----------------	---

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	Non pertinente	
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	Non pertinente	
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	Non pertinente	

d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	Non pertinente	
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	Non pertinente	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	Non pertinente	L'allevamento ha stipulato una convenzione con un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	$0^{(1)} - 4^{(2)}$	Non pertinente
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.		
⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	La scelta di utilizzare un metodo o l'altro avverrà in fase di esercizio dell'allevamento stesso
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	

b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	L'allevamento deve ancora essere realizzato Vedi indicazione del PMC. Visto che è stato prodotto uno studio di dispersione predittivo, una volta realizzata l'attività di allevamento, verrà condotta una campagna di indagine olfattometrica per la verifica dei valori emissivi simulati

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	SI	La scelta di utilizzare un metodo o l'altro avverrà in fase di esercizio dell'allevamento stesso
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	SI	

⁽¹⁾La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile perché non è previsto l'utilizzo
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria. 	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	SI	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	

c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1 BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole			
Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	N.P.
come NH ₃	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾	SI
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.			
<p>Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.</p> <p><u>Paragrafo 3.1.2 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne.</u></p> <p><u>Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.</u></p> <p><u>Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.</u></p> <p><u>Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.</u></p>			

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore della SOCIETA' AGRICOLA VICARIO S.S. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via Plasencis, nel Comune di Fagagna (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la densità massima di allevamento è pari a 9 galline ovaiole per metro quadrato di superficie utilizzabile;
2. l'area utilizzabile è pari a 15.318 m²;
3. la capacità massima per ciclo è pari a 137.862 posti pollame;
4. nel rispetto di quanto previsto ai punti 1. e 2., non possono essere accasati più di 137.862 capi per ogni ciclo;
5. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero di galline ovaiole devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,13 kg NH₃/posto animale/anno, trattandosi di tipo di stabulazione alternativo alle gabbie;
6. devono essere rispettati i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Fagagna per la zona in cui è inserito l'allevamento;
7. nel caso in cui il gestore intendesse cambiare la sostanza impiegata come neutralizzante nella barriera osmogonica, ne dovrà dare preventiva comunicazione all'Autorità competente e all'ARPA FVG;
8. relativamente al sistema ad arco per la disinfezione dei mezzi:
 - a) la vasca di raccolta deve avere una capacità sufficiente a contenere almeno 5 mm di pioggia, pari a 5 l/m² di superficie;
 - b) a seguito di ogni impiego dell'arco di disinfezione, prima di riattivare il by pass, la piazzola deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato;
 - c) le acque di lavaggio, contenenti i residui della soluzione disinfettante, devono essere raccolte nel pozzetto presente e smaltite secondo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006;
9. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. il trasporto degli effluenti di allevamento prodotti dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
11. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
12. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it

l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrolli	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche e tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Numero uova prodotte	Numero	/	Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contaltri e registro

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasoli, GPL, metano, ecc.	m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica della impermeabilizzazione e della tenuta dell'area contermina al pozzo	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
	Controllo visivo	Mensile	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro

Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia e/o di
--	---------	--	--

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.